



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Registro Generale n. 29

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 14-08-2019

Oggetto: OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL CONTROLLO E L'ABBATTIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREGO.

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di agosto,

IL SINDACO

IL VICESINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco nn. 13/28 del 7 agosto 2019, avente per oggetto: "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della Zanzara Tigre (Aedes Albopictus);

EVIDENZIATO in particolare che l'Ordinanza dispone, tra gli altri, del seguente obbligo:

“

a tutta la cittadinanza di:

- *non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);*
- *svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);*
- *coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne). a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:*
- *trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;*

- *registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;*
- *provvedere il taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;*
- *evitare l'accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza."*

RICHIAMATA la nota dell'Aulss n. 8 – Berica del 13 agosto 2019, con la quale il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, informa il Comune di Sarego in merito ad una "positività virus West Nile" riscontrata in un paziente residente nel Comune di Sarego, che recentemente non ha soggiornato all'estero nè' in località situate al di fuori del territorio di Sarego;

ATTESO che al verificarsi di queste situazioni risulta necessario, tra l'altro, anche intensificare gli interventi di disinfestazione sia con prodotti larvicidi che con prodotti adulticidi;

PRESO ATTO che a seguito di specifico sopralluogo, il Settore Ambiente del Comune di Sarego ha provveduto ad individuare l'area interessata dal trattamento,

RILEVATO che l'obbligo di trattamento con prodotti adulticidi e larvicidi contro le zanzare riguarda le seguenti vie:

- Via Alcide De Gasperi (S.P. 500) – Tratto compreso tra l'incrocio con Via Valle e l'incrocio con Via Busentin);
- Via Busentin;
- Via del Poggio – fino all'incrocio con Via Valle;
- Via Dante Alighieri;
- Via Piave;
- Via Valle;
- Via Rumor;
- Via Giuseppe Bonagemma;
- Via Floriani.

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico incarico ad potenziare gli interventi larvicidi ed adulticidi delle aree pubbliche ricomprese nel sopra-richiamato elenco;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue , West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018";

VISTO il "Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;

VISTI gli artt. 7Bis, 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTA la DGRV n. 443 del 20.03.2012;

ORDINA

a tutti i residenti delle vie:

- Via Alcide De Gasperi (S.P. 500) – Tratto compreso tra l'incrocio con Via Valle e l'incrocio con Via Busentin);
- Via Busentin;
- Via del Poggio – fino all'incrocio con Via Valle;
- Via Dante Alighieri;
- Via Piave;
- Via Valle;
- Via Rumor;
- Via Giuseppe Bonagemma;
- Via Floriani;

di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- effettuare almeno un trattamento adulticida negli spazi verdi all'aperto entro il giorno 25 agosto 2019;

e di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere il taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;

RICORDA

le seguenti precauzioni di intervento:

Ordinanza del Sindaco n.14 del 14-08-2019 COMUNE DI SAREGO

- per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;

- applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* o formulati a base di derivati siliconici (film monomolecolari).

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

La violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7Bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 8, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.

IL SINDACO
DALLA PRIA VERONICA

(firmato digitalmente)